

Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO V.I.A.

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax

0171445560

2011/08.18/000189-01

OGGETTO: D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.; L. R. 14 DICEMBRE 1998, N. 40 E S.M.I.. PROGETTO DI AMPLIAMENTO ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI CEVA.

PROPONENTE: RAIMONDI S.R.L., VIA MONDOVÌ N. 58, 12 037 – CEVA.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 25.11.2014 con prot. n. 113466, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della I.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Fabrizio Raimondi, legale rappresentante di Raimondi S.r.I., con sede legale in Via Mondovì n. 58, 12037 Ceva;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152":
- la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, mediante affissione al proprio Albo Pretorio on line dal 04 dicembre 2014 al 19 gennaio 2015, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 117010 del 04.12.2014, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, non risultano pervenute osservazioni e proposte da parte dei predetti soggetti, né osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto.
- Il progetto consiste nell'ampliamento di un'attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi localizzato in un'area artigianale di recente edificazione ubicata lungo la Strada Statale 28 tra il Comune di Ceva ed il Comune di Lesegno. La ditta proponente è iscritta nel Registro provinciale delle imprese che operano in regime di procedura semplificata per lo stoccaggio ed il recupero dei seguenti rifiuti non pericolosi, individuati nel sub-allegato 1 dell'allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.:
 - punto 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] sottoposti alle attività R13 R5:
 - punto 7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408] sottoposti alle attività R13 R5;

punto 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301] sottoposti alle attività R13 - R5;

punto 7.31 bis: terre e rocce di scavo [170504] sottoposti alle attività R13 - R5:

e per la messa in riserva, finalizzata al successivo avvio a recupero presso ditte autorizzate delle seguenti tipologie di rifiuto:

punto 1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101] codice attività R13;

punto 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] codice attività R13;

punto 6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [200139] [191204] codice attività R13;

punto 9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301] codice attività R13.

Il proponente intende:

- richiedere un aumento dei quantitativi dei rifiuti individuati al punti 7.1 e 7.31 bis del sub allegato 1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., aumentando la capacità complessiva dell'impianto ad oltre 10 t/giorno;
- ampliare contestualmente l'attività su terreni di proprietà, adiacenti a quelli attualmente utilizzati, da destinare allo stoccaggio del materiale ottenuto dalle operazioni di recupero, per meglio organizzare e gestire gli spazi di lavoro;
- rimodulare i quantitativi autorizzati per il punto 7.2 riducendoli dalle attuali 400 t/a a 250 t/a e per il 7.6 aumentandoli dalle attuali 190 t/a a 300 t/a.
- richiedere l'autorizzazione per la messa in riserva dei rifiuti identificati al punto 16.1 del sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ossia rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità, al fine di poter raggiungere il carico utile per il trasporto agli impianti finali di recupero tramite compostaggio passando infatti dalle attuali 190 t/a a 300 t/a. Nella tabella che segue sono indicati i quantitativi massimi di messa in riserva attualmente autorizzati e quelli richiesti con l'istanza di Verifica:

Tipologia di rifiuto	Operazioni di recupero	Quantitativo annuo massimo attualmente autorizzato [t/a]	Quantitativo annuo massimo richiesto con l'istanza di Verifica [t/a]
1.1	R13	20	20
3.1	R13	140	140
6.1	R13	20	20
7.1	R13 – R5	4.800	12.000
7.2	R13 – R5	400	250
7.6	R13 – R5	190	300
7.31 bis	R13 – R5	400	2.000
9.1	R13	30	30
16.1	R13	-	600

• In data 27 gennaio 2015, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

• il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 27 gennaio 2015, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato, in data 25.11.2014 con prot. n. 113466, da parte del Sig. Fabrizio Raimondi, legale rappresentante di Raimondi S.r.l., con sede legale in Via Mondovì n. 58, 12037 Ceva, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che l'ampliamento dell'attività proposto non determinerà significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tali da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione. Tuttavia, con riguardo ai rifiuti di tipologia 16.1, che sono putrescibili e solitamente ad alto impatto odorigeno, non si ritiene adeguata la proposta di stoccare il rifiuto in un cassone a tenuta all'aperto e su un battuto non impermeabilizzato. Sul territorio provinciale gli unici impianti autorizzati alla messa in riserva e trattamento di queste tipologie di rifiuti sono dotati di zone di stoccaggio chiuse, aspirate e coperte.
- **2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguamento come di seguito indicato- degli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l'impianto in questione:
 - a) Tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti CER 200108 e 200302, la messa in riserva dovrà avvenire in area chiusa e coperta al fine di contenere le emissioni odorigine, anche in considerazione di quanto autorizzato in impianti similari presenti sul territorio provinciale.
 - b) Dovrà essere definito un termine massimo per la permanenza dei rifiuti nell'impianto, anche alla luce della vigente normativa di settore, tenuto conto che l'attività proposta si inquadra nell'ambito del servizio di raccolta differenziata; il tempo di permanenza dovrà essere comunicato nell'ambito della presentazione dell'istanza di iscrizione al registro provinciale delle ditte che effettuano il recupero di rifiuti; si ritiene che il tempo di permanenza debba essere il più breve possibile.
 - c) Dovrà essere prodotta la certificazione del materiale ottenuto dal recupero dei rifiuti inerti che viene classificato end of waste ai sensi della Circolare del ministero dell'ambiente e tutela del territorio 15 luglio 2005 n. 5205. In particolare, i materiali devono rispettare i requisiti previsti dall'allegato C (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto.
 - d) Per quanto riguarda il riutilizzo dei rifiuto costituiti da terre e rocce di scavo, oltre al test di cessione dovrà essere dimostrato il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.
 - e) Si ricorda che le MTD di settore nelle fasi di stoccaggio rifiuti prevedono: " ...le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di

- pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente...".
- f) Dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dalla L.R. 52/2000, da redigere recependo pienamente quanto riportato nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui l'art. 3 comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 52/2000; in particolare, dovranno essere considerate tutte le sorgenti rumorose, compreso il traffico indotto.
- g) Dovrà essere predisposto e presentato l'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, valutando se l'ampliamento della attività comporta variazioni delle superfici scolanti, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.; lo stesso dovrà essere redatto secondo le indicazioni dell'Allegato A del succitato regolamento.
- h) Allo scopo di mitigare l'impatto visivo e l'emissione di polveri dell'impianto rispetto all'intorno, si propone di prevedere una recinzione e una schermatura vegetale, mettendo a dimora una siepe arboreo-arbustiva di essenze di origine autoctona. Le essenze arboree dovranno essere piantumate creando una doppia fila sfalsata, al fine di svolgere adeguatamente la funzione schermante delle strutture e/o dei cumuli di macerie. Sia valutata, inoltre, l'opportunità di realizzare una fascia vegetale tampone lungo il Rio Gambone nel tratto non intubato che scorre all'interno della proprietà.

STABILISCE

- 1. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- 2. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

3. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE dott. Alessandro Risso